

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Disciplinare per lo svolgimento dei mercati agricoli di filiera corta

Il Comune di Sesto Fiorentino intende promuovere azioni per la valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio, migliorare la conoscenza delle produzioni locali, favorire l'incontro tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo, promuovere lo sviluppo di mercati per l'attuazione della "filiera corta" dell'agroalimentare del territorio.

Pertanto si istituisce un mercato agricolo di vendita diretta su area pubblica, ai sensi dell'art. 1065, co. 1 della L. 27.12.2007 n. 296, del D.M. 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Deliberazione di Giunta Regionale n°335 del 14-05-2007, al fine di creare un rapporto diretto fra produttore e cliente così da abbattere i costi di distribuzione, garantire una riduzione dei prezzi a favore del consumatore finale e nel contempo una giusta remunerazione al produttore.

Tale iniziativa coinvolge gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. nonché le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, co.2, del D. Lgs. 228/01, le cui aziende sono ubicate nell'ambito territoriale regionale, oltre alle imprese agricole associate a quelle operanti nel territorio regionale, che si impegnino a rispettare i requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa, previsti dalle norme sopra indicate e dal presente disciplinare, nell'esercizio dell'attività di vendita.

L'ambito territoriale di riferimento è il territorio del Comune di Sesto Fiorentino, dei Comuni della Piana Fiorentina, e dei Comuni di Fiesole e Vaglia che con Sesto Fiorentino e Calenzano sono sottoscrittori del Protocollo di intesa per la costituzione della Strada dell'Olio. L'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli è comunque esteso al territorio regionale al fine di garantire l'assegnazione dei posteggi e la composizione attrattiva del mercato.

L'assegnazione dei posteggi nei mercati agricoli avverrà nel rispetto del criterio di territorialità delle imprese, attribuendo la priorità alle aziende provenienti dal territorio di:

- Comune di Sesto Fiorentino;
- a seguire altri Comuni della Piana Fiorentina e i Comuni sottoscrittori del protocollo di intesa per la costituzione della Strada dell'Olio dei Colli Fiorentini, Fiesole e Vaglia;
- a seguire l'intero territorio provinciale
- infine l'intero territorio regionale.

I soggetti partecipanti devono essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n. 580 e rispettare quanto previsto dall'art. 2 co. 1 punti b) e c) del D.M. 20.11.2007 sopra citato.

Il mercato su area pubblica verrà disciplinato da apposito regolamento, allegato al presente disciplinare.

Il presente disciplinare si pone altresì l'obiettivo di individuare i criteri utili per istituzionalizzare anche eventuali mercati formati da produttori agricoli e nati da una iniziativa privata.

Poiché la presenza di imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti è già prevista nei mercati per il commercio su area pubblica di questo Comune, al fine di garantire al consumatore una corretta distribuzione delle presenze e del servizio si stabilisce che lo svolgimento

dei mercati sia assicurato in luoghi e/o giorni che non coincidano con i mercati del commercio su area pubblica.

I prodotti agricoli in esposizione e vendita sono prodotti toscani tipici del territorio, anche stagionali, posti direttamente in vendita dai produttori che ne autocertificano la provenienza oltre che la tracciabilità del processo produttivo, garantendone la trasparenza del prezzo.

Tra questi prodotti di “filiera corta” sono ricompresi quelli inseriti nell’Elenco Regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali - D. Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 e relativi decreti ministeriali attuativi oltre ai prodotti locali inseriti in sistemi volontari di tutela e valorizzazione (Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, marchi collettivi, ecc.) o oggetto di certificazione del processo produttivo (agricoltura biologica, biodinamica ecc.).

Tutti i dati relativi alle caratteristiche qualitative dei prodotti saranno oggetto di azioni di informazione per i consumatori ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.M. 20.11.2007.

I prodotti posti in vendita dovranno rispettare le normative igienico sanitarie in materia di alimenti e bevande ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, del DPGR n. 40/R/06 e succ. modif. ed integraz., e nel rispetto del Regolamento di Igiene Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 166 del 29.05.2007. Le attrezzature e i banchi utilizzati per la vendita dovranno rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dall’Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, cui si fa rinvio con particolare riferimento agli articoli 1, 5 e 6.

La responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe su ogni operatore del settore alimentare che dovrà essere in grado di dimostrare l’adeguamento alle norme in materia di autocontrollo e di presentare copia dell’Autorizzazione Sanitaria o Notifica Reg. CE 852/2004 per la produzione e la vendita di prodotti alimentari.

I prodotti posti in vendita dovranno altresì essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.

I mercati su area pubblica sono gestiti direttamente dal Comune, mentre quelli su area privata possono essere gestiti da Associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi (in seguito definiti “promotore privato”) previa presentazione di un disciplinare conforme alle norme dettate dal presente disciplinare e dall’allegato regolamento per quanto riguarda gli articoli seguenti, il cui rispetto si richiede anche ai mercati di iniziativa privata:

art.2

art. 3

art. 5 commi 2 – 3 -9

art. 7 co.3, 4 e 5;

art. 8, commi 3, 4 e 5.

art. 10, commi 1, 2, 3 lettere a e c, 4, 5, 6, 7,8.

E’ fatto obbligo al promotore privato di:

- comunicare al Comune la localizzazione dell’area privata da destinare alle attività mercatali, il giorno e gli orari di svolgimento del mercato;
- trasmettere al Comune, prima dell’avvio dei mercati e ad ogni variazione, l’elenco delle ditte assegnatarie;
- vigilare sul rispetto delle norme che regolano i mercati;
- segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;

Il mercato svolto su area privata non potrà essere realizzato negli stessi giorni dei mercati comunali.

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.M. 20.11.2007, all'interno del mercato potranno essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.